



Al Prefetto della Provincia di Modena

VISTO l'art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO l'art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

VISTI gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

CONSIDERATA la necessità di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATA l'opportunità di demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

Tutto ciò considerato e ritenuto;

DECRETA

l'adozione dei seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne

Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. Il Prefetto nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



Il Prefetto della Provincia di Modena

Articolo 2 – Composizione della commissione

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre, elevato a cinque in situazioni di particolare complessità.
2. I componenti sono selezionati tra il personale con qualifica di dirigente o dipendente di area II o III appartenente a questa Prefettura, ovvero tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di area equipollente e con comprovata esperienza nel settore di riferimento.
4. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che contemplino un'attività relativa al settore di riferimento, con comprovata esperienza nello stesso, testimoniata dall'attività svolta con continuità o dal numero di incarichi ricevuti;
 - b) docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza.
5. Il segretario è selezionato tra il personale inquadrato nell'Area II o III del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, appartenente a questa Prefettura.

Articolo 3 – Selezione dei componenti

1. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente/funzionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di sei mesi dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della Prefettura.

Articolo 4 – Requisiti di moralità e compatibilità dei componenti

1. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 4, 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.
2. I componenti non possono essere scelti tra coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati che incidono sulla moralità e sulla conseguente possibilità di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC.

Articolo 5 – Nomina dei componenti

1. I componenti sono nominati dal Prefetto mediante apposito decreto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Scognamillo)